

R.D. 18-06-1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

**TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
CAPO IV
DELLE AGENZIE PUBBLICHE**

.... *Omissis*....

Art. 115 - (art. 116 T.U. 1926) [1]

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente nei locali in esso indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. [2]

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.[2]

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. [2]

Note:

1 Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

2 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 116 - (art. 117 T.U. 1926)

Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all'erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all'esercizio medesimo.

Art. 117 - (art. 118 T.U. 1926)

Nei comuni in cui esistono monti di piet  od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di piet .

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di piet .

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorit  di pubblica sicurezza.

E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di piet  e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Art. 118 - (art. 119 T.U. 1926)

L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

Art. 119 - (art. 120 T.U. 1926)

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identit , mediante la esibizione della carta d'identit  o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Art. 120 - (art 121 T.U. 1926)

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sar  determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa n  compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identit  o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

.... *Omissis*....

Regio decreto 06.05.1940 , n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

.... *Omissis*....

Articolo 204 - [Domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari]

La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'articolo 115 della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.

Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio   subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, numero 2650 .

Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'articolo 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a

titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'articolo 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito .

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Articolo 205 - [Agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari]

Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'articolo 115 della legge , si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta .

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

Articolo 206 - [Agenzie non soggette alla disciplina dell' art 115]

Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla L. 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Articolo 207 - [Esercizio della mediazione per le professioni liberali]

Non può essere concessa licenza per lo esercizio della mediazione per le professioni liberali.

Articolo 208 - [Licenza di cui all'articolo 115 della legge]

Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge , chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

Articolo 209 - [Agenzie di collocamento]

Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali .

Articolo 210 - [Vigilanza tecnica del medico provinciale]

Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

Articolo 211 - [Esibizione della licenza]

Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'articolo 115 della legge sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.

L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Articolo 212 - [Limite massimo del tasso dell' interesse e dei diritti accessori]

L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione

d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'articolo 120 della legge.

Articolo 213 - [Oggetti non riscattati]

Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli artt. 623 e seguenti del codice di procedura civile , ovvero con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dall'autorità di pubblica sicurezza, sentito l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Articolo 214 - [Avviso alle autorità di pubblica sicurezza]

Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati alla autorità medesima.

Articolo 215 - [Oggetti impignorabili e modalità del pegno]

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplosivi, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto. È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebbrezza, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento. È anche vietata ogni operazione di sopegno.

Articolo 216 - [Comunicazione dell' agente]

L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Articolo 217 - [Assicurazione dei beni sui quali è costituito il pegno]

Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Articolo 218 - [Registro delle agenzie di prestito sopra pegno]

Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'articolo 120 della legge , è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
- b) la data della operazione;
- c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
- d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
- e) l'importo e la durata del prestito;
- f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
- g) la data della spegnorazione;
- h) la data della vendita del pegno;
- i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.

La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

Articolo 219 - [Contenuto del registro]

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

Articolo 220 - [Conservazione dei registri]

I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 221 - [Mezzi di divulgazione]

Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

Articolo 222 - [Lista dei prezzi]

Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

Articolo 223 - [Imprese esonerate]

Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni , ed accreditate presso pubbliche amministrazioni. (1)

All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

(1) L'ufficio provinciale delle corporazioni, citato nel presente comma , è stato abolito in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 21.09.1944 n. 315.

... *Omissis*...